



Città di Pescia

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 85 DEL 4 DICEMBRE 2013

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – MODIFICHE – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILATREDICI** e questo giorno **QUATTRO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20,20** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. <b>MARCHI ROBERTA</b>	<b>X</b>		12. <b>RICCIARELLI ALESSANDRO</b>	<b>X</b>	
2. <b>PELLICCI GIANCARLO</b>	<b>X</b>		13. <b>INCERPI GRAZIANO</b>	<b>X</b>	
3. <b>PIERACCINI GIAN PAOLO</b>	<b>X</b>		14. <b>ABENANTE ANTONIO</b>	<b>X</b>	
4. <b>BERTELLOTTI PIERLUIGI</b>	<b>X</b>		15. <b>NICCOLAI MARCO</b>	<b>X</b>	
5. <b>ARDIS MARCO</b>		<b>X</b>	16. <b>MICHELOTTI ROBERTO</b>	<b>X</b>	
6. <b>TINTORI ANDREA</b>	<b>X</b>		17. <b>DI VITA MAURIZIO</b>		<b>X</b>
7. <b>GIUNTOLI ANTONIO</b>		<b>X</b>	18. <b>GIORGI ROI</b>	<b>X</b>	
8. <b>CHECCHI PAOLO</b>	<b>X</b>		19. <b>PAPINI GIOVANNA</b>		<b>X</b>
9. <b>LEGGIO SALVATORE</b>		<b>X</b>	20. <b>CAMPOLUNGHI FERDINANDO</b>	<b>X</b>	
10. <b>BRANDANI LORENZO</b>	<b>X</b>		21. <b>RUFINO GENNARO</b>		<b>X</b>
11. <b>MENICUCCI NICCOLA</b>	<b>X</b>				

Presiede la seduta il **Presidente Antonio Abenante** ed assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/11, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/12 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/11 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs 23/11, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/12;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D. Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/06 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/11;

**VISTO** inoltre l'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/11 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/11;

**VISTO** l'art. 5 del vigente Statuto Comunale;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 27 del 23 marzo 2005, esecutiva ai sensi di legge, recante *"Raccolta ufficiale regolamenti, Istituzioni e prescrizioni operative"*, ed in particolare il punto 5) del dispositivo, con cui si dettano prescrizioni ai competenti uffici per la redazione e modifica dei regolamenti;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 8 comma 2 del D.L. 102/13 del 31/08/2013 per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, *che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione.*

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 29.11.2013;

**VISTO** il parere di responsabilità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13);

**VISTO** il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla legalità dell'atto, reso in ottemperanza al vigente regolamento dei controlli interni;

**VISTO** altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/00;

**CON VOTI 11 FAVOREVOLI**

**4 ASTENUTI (Giorgi, Michelotti, Niccolai e Campolunghi)**

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

## **DELIBERA**

**1)** Di modificare il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 09/07/2012 come di seguito specificato:

**a)** Si modifica:

*Art. 2 - Presupposto d'imposta*

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

**La precedente formulazione era** "Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) presenti nel territorio del comune ed a qualsiasi uso destinati, ivi compresi l'abitazione principale e la pertinenza della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/1992".

**b)** Si inseriscono gli articoli 4bis 4ter

*Art. 4 bis - Modalità accertative aree fabbricabili*

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio. E' altresì facoltà dell'ente di avvalersi degli innovativi servizi prestati in tal senso dall'Agenzia del Territorio.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 504/1992, richiamato dall'art. 13 comma 3 Dl. 201/2011, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore imponibile qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento determinato secondo le indicazioni di cui al comma 1. La disposizione si applica anche per i casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

**Art. 4 ter - Fabbricati in corso di costruzione**

1. Per fabbricato in corso di costruzione, si intende un manufatto in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato, è comunque utilizzato.

2. Ai fini impositivi, nel caso in cui il fabbricato, costituito da più unità immobiliari, sia ultimato solo in parte, si considerano assoggettate all'imposta le sole unità immobiliari per le quali sia stata dichiarata la ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedenti, fino alla data in cui l'unità stessa sia stata costruita, ricostruita o ristrutturata, e comunque utilizzata.

3. Sarà parimenti assoggettata a tassazione l'area edificabile sulla quale insiste il fabbricato parzialmente ultimato, ma solo in riferimento alla quota-parte corrispondente alla superficie fondiaria attribuibile, in base agli indici e parametri urbanistici vigenti, alla porzione di fabbricato non ultimato.

c) Si inserisce l' articolo 5bis

#### **Art. 5 bis - Fabbricati inagibili**

1. La base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui la D.P.R. n. 445/200, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

3. Dagli uffici tecnici comunali verrà accertato e verificato quanto dichiarato dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, confermando le condizioni di inagibilità dichiarate o rigettando motivatamente la richiesta. Nel caso in cui l'ufficio tecnico accerti la sussistenza dei requisiti di inagibilità o inabitabilità la riduzione della base imponibile opera a far data dalla presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. L'immobile potrà essere riutilizzato unicamente previa esecuzione degli interventi edilizi necessari al ripristino delle condizioni di agibilità e successivo ottenimento di nuovo certificato di agibilità. Tali interventi edilizi potranno essere svolti solo a seguito dell'ottenimento di opportuno titolo abilitativo rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

d) si modifica:

#### **Art. 7 DICHIARAZIONI E VERIFICHE**

Comma 1 - Le parole "*entro novanta giorni*" si sostituiscono "*entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta*".

La precedente formulazione era: "Il contribuente deve presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011. Quest'ultima disposizione rinvia a decreti del Ministero dell'Economia l'approvazione dei modelli di dichiarazione"

e) si aggiunge il comma 1bis all'Art.7

Comma 1 bis - Obbligo dichiarativo a carico del soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni per gli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.

2) Di approvare le modifiche apportate al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) predisposta dal competente ufficio comunale ai sensi del punto 5) lett. J) della Deliberazione di C.C. n.27/05 ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale e dato atto che tale bozza di testo coordinato risponde alle prescrizioni di cui alla sopracitata delibera di Consiglio Comunale.

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.

4) Di dare atto che il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) entra in vigore il 1 gennaio 2013.

5) Di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 102/13, *"Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

6) Di dare atto che il dirigente del Servizio Affari Generali, ai sensi dei punti 3) e 7) della deliberazione C.C. n. 27/05, provvederà all'aggiornamento della raccolta ufficiale dei regolamenti ed agli adempimenti conseguenti.

---

Il Presidente successivamente, per la motivazione esplicitata in narrativa, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

**CON VOTI 11 FAVOREVOLI**

**4 ASTENUTI (Giorgi, Michelotti, Niccolai e Campolunghi)**

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

